



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna

**Oggetto:** Comune di Galtellì - Studi di compatibilità idraulica e compatibilità geologica e geotecnica definiti ai sensi degli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del PAI relativi al progetto denominato: "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Su Rieddu" - Indizione della conferenza di servizi decisoria e comunicazione termini, ai sensi dell'art. 14, comma 2 e art. 14-bis della L. 241/1990. Approvazione studi di compatibilità.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

**VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l' "Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";

**VISTE** le Norme di Attuazione del PAI vigenti;

**VISTA** la L.R. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo", che attribuisce all'Autorità di Bacino la competenza sul rilascio del parere delle analisi di compatibilità per le opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;

**VISTA** la propria Deliberazione n. 2 in data 19.02.2019 inerente alla Circolare n. 1/2019, con la quale vengono indicati gli indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

**VISTO** il progetto delle opere denominato "Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Su Rieddu", trasmesso in allegato alla nota del Comune di Galtellì del 11.05.2022 (prot. ingresso ADIS n. 4618 del 11.05.2022);

**VISTO** che l'area del Comune di Galtellì in cui ricadono gli interventi relativi al progetto degli



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

“Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Su Rieddu”, è classificata a pericolosità elevata da frana Hg3 e pericolosità media da frana Hg2, nonché a pericolosità idraulica molto elevata Hi4;

**CONSIDERATO** che il progetto delle opere in argomento prevede la realizzazione dei seguenti interventi che interessano in particolare l’asta torrentizia denominata Su Rieddu presente nel Comune di Galtelli: la pulizia dell’alveo, la sistemazione dell’alveo con definizione delle nuove sezioni di deflusso tramite la messa in opera di scogliera in massi ciclopici, oltre alla realizzazione di una briglia di trattenuta del materiale solido di fondo alveo;

**CONSIDERATO** che per gli interventi previsti nel progetto in argomento, non risultano acquisite agli atti di questa Direzione Generale le dichiarazioni ex all. 2 alla Circolare n. 1/2019 in merito, tra l’altro, all’ammissibilità delle opere medesime ai sensi delle N.A. del P.A.I.;

**CONSIDERATI** gli studi di compatibilità geologica e geotecnica e compatibilità idraulica redatti dai tecnici Ing. Carla Maria Antonia Attene (n. ordine prov. Cagliari 6038) e dott. Geol. Teresa Cossu (n. ordine Sardegna 628), trasmessi nella versione definitiva dal Comune di Galtelli con propria nota del 11.05.202 (prot. ingresso ADIS n. 4618 del 11.05.2022), e costituiti dai seguenti elaborati:

- All. F - Studio compatibilità idraulica;
- All. G - Studio compatibilità geologica e geotecnica;

**VISTA** la relazione istruttoria del 15.06.2022 predisposta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico, con la quale si propone l’approvazione dei suddetti studi di compatibilità geologica e geotecnica e compatibilità idraulica;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell’Agenzia di distretto idrografico svolge le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità di Bacino.

**DETERMINA**

**ART.1** di approvare per le sole opere di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014, gli studi di compatibilità geologica e geotecnica e compatibilità idraulica presentati dal Comune di Galtelli e relativi al progetto denominato “Interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto Su Rieddu”, redatti dai tecnici Ing.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Carla Maria Antonia Attene (n. ordine prov. Cagliari 6038) e dott. Geol. Teresa Cossu (n. ordine Sardegna 628), trasmessi nella versione definitiva dal Comune di Galtelli con propria nota del 11.05.202 (prot. ingresso ADIS n. 4618 del 11.05.2022), e costituiti dai seguenti elaborati:

- *All. F - Studio compatibilità idraulica;*

- *All. G - Studio compatibilità geologica e geotecnica;*

**ART.2**

di prescrivere che il Comune di Galtelli trasmetta la necessaria dichiarazione in merito all'ammissibilità delle opere di che trattasi nelle aree a pericolosità da frana, ai sensi dell'allegato n. 2 alla circolare esplicativa alle N.A. del P.A.I. n. 1/2019;

**ART.3**

di prescrivere che il Comune di Galtelli assicuri la funzionalità nel tempo degli interventi di mitigazione che interessano l'opera di trattenuta del materiale solido in argomento, mediante l'iscrizione nel bilancio comunale di idonee risorse finanziarie e predisposizione di un sistema di monitoraggio continuo della criticità idrogeologica presente, dandone periodicamente comunicazione agli Enti competenti.

Resta inteso che l'area oggetto dello studio in argomento rimane assoggettata alla perimetrazione definita dal PAI vigente e alla disciplina delle relative N.A. e che l'approvazione riguarda le sole opere di mitigazione di propria competenza ai sensi della L.R. n. 33/2014 e con la seguente prescrizione.

Si precisa che l'approvazione no riguarda le opere sul Rio Lollove che vengono ascritte dal Comune a mera manutenzione ordinaria e pertanto non si richiede specifico provvedimento da parte di questa Autorità.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 8 secondo capoverso, "in sede di rilascio di concessione edilizia per le opere ricadenti nelle aree perimetrare dal PAI, il soggetto attuatore è tenuto a sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose o persone comunque derivanti dal dissesto segnalato".

Inoltre, ai sensi dell'art. 4 comma 13, il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'aveute titolo che ne assume la piena responsabilità”.

Ai sensi dell'art.19 comma 4 delle N.A. del P.A.I., qualora per l'intervento in oggetto sia necessaria la realizzazione di scavi, sbancamenti, riporti o movimenti di terra, dovrà essere, comunque, garantita la messa in sicurezza dei luoghi al fine di evitare che le stesse lavorazioni, per la loro intrinseca natura, possano aumentarne il livello di pericolosità.

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dagli artt. 24 e 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 148 del 26.10.2012 e n. 130 del 08.10.2013, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione previsti ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 3 80/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto n. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale